P E R

L' Illustre Barone di Balzorano D. Tiberio
Testa Piccolomini.

NEL SUPREMO MAGISTRATO DI COMMERCIO.

BIBLIOTECA NAZIONALE "VITTORIO EMANUELE" NAPOLI

Priscolo Attitante.

J. M. J.

POssedea Ferrante Piccolomini Patrizio Romano varj feudi nel Regno di Napoli, tra' quali lo Stato di Balzorano in Apruzzo Ultra. Egli a' 24. Settembre dell'anno 1663. col suo ultimo teſtamento dispose de' beni burgensatici tra' figli superſtiti, che furon Antonio, Roberto, Paolo, Agnese, Porzia, e Margarita, e sottopose a Fedecommesso i feudali. Chiamò in primo luogo al di loro godimento Antonio suo figliuol Primogenito, ed i suoi figli, e discendenti maschi, in mancanza de' quali invitò Roberto figlio Secondogenito, ed i suoi figliuoli, e discendenti maschi, e colle ſtesse condizioni il terzo, ed ultrogeniti. Ove poi mancassero tutt' i discendenti maschi da detti suoi figliuoli, volle il Teſtatore, che succedessero il primogenito della prima sua figliuola, ed i suoi discendenti maschi, ed in mancanza di coſtoro chiamò il primogenito della seconda sua figliuola, e suoi discendenti maschi, e così di grado in grado. (1)

Con queſta disposizione Ferrante cessò di vivere. Antonio figliuol primogenito andò al possesso de' Feudi in Luglio dell'anno 1668. Queſti non ebbe figli, e gli succedè nell'anno 1714. Roberto, il quale mancò anche senza figli. (2)

Alla morte di Roberto seguita a' 15. Febbrajo dell'anno 1718. essendo eſtinta la discendenza mascolina Piccolomini contemplata in primo luogo dal fedecommettente, i feudi passarono al figlio primogenito di Agnese Piccolomini, figlia primogenita del fedecommettente, ch' erasi congiunta in matrimonio con Michelangelo Teſta Patrizio Romano. Leggiamo perciò ne' libri del Cedolario di es-

 sersi

(1) Vedi la copia del detto teſtamento *loc. sign.*
(2) Coſta dalle inteſtazioni nel Regio Cedolario.

sersi a 28. Aprile dell'anno 1721. inteſtati i Feudi di queſto Regno a Gio: Ferrante Teſta per la morte di Roberto Piccolomini suo Zio. (1) (a)

Venuto a morte Gio: Ferrante, a se superſtiti Pietro Paolo Errico, Antonio, ed Agnese suoi figliuoli; col suo Teſtamento aperto a' 15 Giugno dell'anno 1749 dispose a queſto modo „ Item per ragion di legato, ed ogni altro mi„ glior modo lascio a Pietropaolo mio figlio primogenito, „ e dopo la sua morte agli altri successori della primo„ genitura iſtituita da Monsignor Pietro Paolo mio fra„ tello defonto tutti li beni liberi allodiali, burgensatici, „ e *di qualunque altra specie* a me spettanti, e da me „ posseduti ne' Territorj de' miei feudi, come ancora tut„ ti gli miglioramenti da me fatti nella casa primogenia„ le dove abito presentemente poſta alle radici di Monte „ Cavallo, quali beni, come sopra descritti, ed enuncia„ ti intendo, e voglio, ordino, e comando, che reſtino „ perpetuamente, ed intieramente aggregati, ed incorpo„ rati alla predetta primogenitura, e per conseguenza „ sottopoſti a tutti li vincoli, e condizioni contenute nel „ Teſtamento, e codicillo del predetto Monsignor Pietro „ Paolo Teſta (b).

Successivamente scrisse eredi *pro aequis partibus* i suoi due figli maschi Antonio, e Pietro Paolo Errico *ne' suoi beni liberi* (*eccettuati i feudi, e beni come sopra da incorporarsi, ed aggregarsi alla primogenitura di Pietro Paolo Teſta*).

Pietro Paolo Errico in Gennaro del 1750. ebbe dalla G. C. il preambolo *ab inteſtato in feudalibus* di Gio: Ferrante, e suc-

(1) *Fol.*

(a) *Pietro Paolo Teſta sarebbe ſtato il figlio primogenito di Agnese Piccolomini. Ma essendo queſti Canonico, e poscia referendario dell' una, e dell' altra segnatura, Gio: Ferrante suo Fratello secondogenito prese il di lui grado.*

(b) Monsignor Pietro Paolo Teſta sottopose i suoi beni ad una perpetua primogenitura agnatizia mascolina; Esclu-se le femmine, chiamando Giovanni Ferrante suo Fratello, ed i suoi figli maschi da primogenito in primogenito.

successivamente l'intestazione de' Feudi ne' libri del Cedolario. Morì egli *ab intestato*, lasciando a se superstiti Giovan Ferrante, Tiberio, Berardino, e Giuseppe suoi figliuoli. A Gio: Ferrante primogenito nell'anno 1796. furono i feudi intestati. Egli però sedotto nell'anno 1797. da Marianna Vanzulli, allora ballerina del Real Teatro di S. Carlo, sciupò quanto avea, si gravò di molti debiti, vendè alcuni de' feudi aviti, abbenchè soggetti, e finalmente nell'anno 1803. la sposò. In Novembre però dello stesso anno terminò la sua gloriosa carriera in Palermo, senza lasciar figli di sorta alcuna.

Tiberio suo fratello secondogenito avvalendosi per allora del testamento di Gio: Ferrante suo Avo, e dell'aggregazione da questo fatta al Maggiorato di Pietro Paolo Tesa Piccolomini, chiese ed ottenne il decreto di spettanza, nommeno per i beni burgensatici siti nel ristretto de' feudi di questo Regno, che per i feudi stessi. Questo decreto è stato nel Supremo Magistrato di Commercio attaccato dalla menzionata Vanzulli per quanto riguarda i beni feudali. Lei, che dice di aver portato in dote al defunto suo marito ducati 32500., e di dover conseguire annui ducati 2000. di sopravvivenza convenuta ne' capitoli matrimoniali, ha preteso di sperimentar tali sue ragioni sullo stato di Balzorano, che suppone liberi da ogni vincolo, e di doversi procedere con D. Tiberio qual possessor di Balzorano nel giudizio da essa istituito.

LA ingiustizia delle dilei premure si rende per se stessa manifesta. A farla nondimeno vieppiù rilucere si dimostrerà: I. Che lo Stato di Balzorano, e tutti gli altri Feudi della famiglia si appartengono a D. Tiberio jure proprio, ed indipendentemente da ogni rapporto: II. Che in qualsivoglia caso non possa D. Marianna Vanzulli per la restituzione della sognata sua dote, nè contro i beni feudali, nè contro i burgensatici diriggersi.

CAP. I.

LO Stato di Balzorano, e tutti gli altri Feudi della Famiglia appartengono a D. Tiberio jure proprio. Questo teorema è non meno dal Testamento di D. Ferrante il Vecchissimo, che da quello di D. Gio: Ferrante il vecchio pienamente provato. In entrambi tai testamenti sono i Feudi suddetti sottoposti a perpetua primogenitura. E di entrambi si farà in distinti §§ brevemente l' analisi.

§. I.

Si analizza il Testamento di D. Ferrante il vecchissimo.

QUesto Testamento è scritto con molta chiarezza. Non si deve, che leggerlo per sapersi, che il suo autore volle formare un Maggiorato sopra i beni feudali, tra i quali era l'anzidetto *Stato di Balzorano* sicuramente compreso. *In tutti* (così quivi si enuncia) *i suoi beni feudali in qualsivoglia luogo posti, ed esistenti, ad esso Signor Testatore spettanti fà, istituisce, e con la propria sua bocca nomina erede il Signor Antonio Piccolomini suo figlio primogenito . . . . . il quale morendo senza figli, e discendenti maschi legittimi, e naturali, e di legittimo matrimonio nati, sostituisce il Signor Roberto suo secondogenito, dopo la di cui morte parimenti senza figliuoli legittimi, e naturali, e di legittimo matrimonio nati, sostituisce il Signor Paolo suo terzogenito, e dopo di quello li altri primogeniti, che vi saranno, nel caso e condizione come sopra. E venendo la morte di detti secondi, e terzigeniti, e più geniti, la porzione di ciascuno de' defonti spetti, e vada a beneficio di detto primogenito, e quando tutti morissero senza figliuoli, e discendenti maschi legittimi e naturali, e di legittimo matrimonio nati, succeda nelli feudi suddetti il primogenito della prima figliuola femina di esso testatore, e suoi discendenti maschi: quali parimenti morendo senza figli, e*

discendenti maschi legittimi e naturali, e di legittimo matrimonio nati, succeda il primogenito della seconda figliuola femmina di esso teſtatore, e suoi discendenti maschi; E COSÌ DI GRADO IN GRADO.

E' queſto l'opportuno momento di rammentarsi, che coteſta disposizione fu dettata a 24. Settembre del 1663. Avendo allora il Baronaggio sin da Luglio del 1655. ottenuta dal Re Filippo IV. la famigerata grazia rinchiusa nella prammatica 34. *de feudis*; E' facile ad immaginarsi, che piacque al Teſtator di avvalersene, e di goderne gli effetti.

Nè dovea coſtui spiegare espressamente queſta sua idea, come si è D. Marianna Vanzulli data erroneamente a credere. *Nec*, dicea Ulpiano (1), *credendus eſt quisquam genus teſtandi eligere ad impugnanda sua judicia*. Su queſto fondamento è piantata la coſtante teoria, che avendo taluno un privilegio capace di soſtenere gli atti da lui formati, ancorchè non lo dica, si presuma nondimeno di essersene valuto. Molina (2) è il primo che si affretta ad assicurarcene. *Illud autem sciendum erit quod valeat majoratus inſtitutio facta ab eo, qui habet regiam facultatem legitime expeditam & absolutam, illamque se habere certus eſt; quamvis in ejus inſtitutione non profiteatur expresse uti regia facultate. Cum enim majoratus non valeat absque regia facultate, censetur majoratum simpliciter faciens illum ex poteſtate sibi a principe concessa inſtituere, quamvis id non expresserit L. 3. ff. de milit. teſtam. Per quem textum voluerunt scribentes ibi, quod actus, qui poteſt fieri ex duplici poteſtate, si simpliciter fiat, intelligitur factus ex ea, ex qua suſtineri poteſt.*

Il Menochio (3) non fa che darsi la ſtessa premura allorchè dice: *Primus eſt casus quando teſtamentum non poteſt valere, atque ita suſtineri secundum jus comune. Nam tunc præsumitur jure speciali & privilegiato confectum . . . . Ea eſt ratio*

(1) *L. 3. ff. de teſtam. milit.*
(2) *De primog. lib. 2. cap. 7. n. 69.*
(3) *De præsumpt. lib. 4. præsumpt. 4. n. 5.*

quia, ut inquit junsa in l. 3. ff. de milit. testam., nemo præsumitur eligere viam, qua sua dispositio subvertatur.

Di amendue si fa seguace il Salgado (1). Ecco le sue parole: *Ex utriusque tamen opinionis Doctoribus clarè constat, ad hoc ut valeat dispositio, non requiri specificam mentionem facultatis, sed sufficere de rebus reservatis specifice disponere. Et in assensu regio jam per vassallum impetrato ad alienandum, vel hypothecæ subiiciendum bona feudi, & alienet, vel hypothecæ subiiciat, tacendo tamen facultatem obtentam, & nulla ejus facta commemoratione, ut nihilominus contractus sustineatur, cum ejus virtute vassallus contraxisse intelligatur.*

Il De Rosa (2) ha sposato il di costoro partito. Egli è tanto più meritevole di attenzione in quantochè ha in altro simile rincontro esaminato il dubbio, che or si è promosso. Egli dopo di aver riferito il sentimento del Freccia, *qui vult non esse necessarium, ut quis exprimat se disponere vigore potestatis, vel privilegj, sed sufficere si disponat, & potestatem habeat, licet de ea non faciat mentionem; quia cum actus non possit sustineri, nisi vigore potestatis, quam habet; censendum est illius virtute disposuisse L. 3. §. miles ff. de militari testam.*: E dopo di avere *juribus, rationibus, & authoritatibus* rassodato il sentimento medesimo, viene a concludere, *quod quum in nostra specie dispositio ex jure comuni corruat, ex gratia vera sustineatur; censendum est disponentem elegisse viam gratiæ, licet non dixerit, ut actus sustineatur, & non pereat.*

Al de Rosa si è unito il Sorge (3). *Dispositio continens majoratum, aut fideicommissum super Feudis juxta Pragmaticam 34. de Feudis sustinetur, quamvis Testator non expresse dixerit dispositionem peragere vigore gratiæ concessæ Baronibus Regni.*

Nè

(1) *Laberynth. credit. par. 2. cap. 23. n. 19. e 27.*

(2) Nella Lezione XI. *de preludj Feudali dal n. 12. al num. 18.*

(3) Nel *tom. 5. cap. 27. n. 8. della Giurisprudenza forense.*

Nè si è allontanato il Fimiani (1), per non parlare di molti altri (2): *Nec opus est Testatorem exprimere uti se gratiæ velle, cum in dubio quisque censeatur eam viam eleggisse, qua ipsius actus valeat potius, quam pereat.*

In ugual errore inoltre è D. Marianna Vanzulli inciampata, allorchè ha supposto, che D. Ferrante non potea, perchè straniero, della memorata *grazia* giovarsi. Chiunque infatti porterà su di essa lo sguardo sarà immantinente convinto, che fu chiesta, ed ottenuta *dalla Ciudad de Napoles, y baronaje de aquel reyno*, senza riguardo della indigena qualità. All' incontro D. Ferrante, il quale sosteneva proporzionatamente i pesi a' feudatarj imposti, non potea non essere fra costoro noverato. Ognun vede adunque, che questa seconda obiezione sia strana, ed illegale, e che sia inutile intorno ad essa ulteriormente trattenersi.

§. II.

Si chiama ad esame il testamento di D. Gian Ferrante il vecchio.

PAre a dir il vero, che sia molto chiara anche la di costui intenzione. Egli volle aggregare i feudi di sua pertinenza alla primogenitura, che avea il di lui fratello Monsignor D. Pietro Paolo ordinata.

Non si dubita, che questa sia *agnatizia*. Tale l' ha in effetti chiamata il suo autore, e tale è dalla totale e perpetua esclusion delle femmine dimostrata: Imperciocchè *omnes fatentur* secondo il rapporto del de Rosa (3), *dici contemplatam agnationem in majoratu, ubi institutor solos masculos vocet non autem fœminas.*

E'

(1) *Elem. jur. Feud. lib. 2. Cap. 4. §. 6.*

(2) Si consulti il Cons. Rocco nel *respons. 44.*, e Lanario sul *Cap. 1. de Success. Feud. n. 2.*

(3) Nella *Consult. 69. num. 47.*

E' certo egualmente, che nel disporre cotesta *primogenitura* altro oggetto il testator non si propose, che quello di conservare, o accrescere il lustro, ed il decoro del suo lignaggio. La costante esperienza ha in fatti provato, che la nobiltà del sangue non abbia scompagnata dalle ricchezze alcun merito. A misura che queste si perdono, manca la illusione, mercè di cui è quella stimabile, e si arriva per lo meno a negligentarla. E' l' oro, dicea Properzio (1), il solo idolo fortunato, che riscuote in ogni tempo i più divoti omaggi, e per opra del quale *plurimus venit honos*.

In fine è fuor di contrasto che chi brama l' intento dee eziandio bramare i mezzi di ottenerlo. Dall' altra banda accorre il Fimiani (2) ad assicurarci, *quod feuda adgnationis splendorem maximopere servent*, si perchè racchiudono in loro stessi qualche dignità, e moltopiù perchè contribuiscono a render più ricco chi lo possiede.

Un critico mezzanamente accorto non può non desumere da queste sicure notizie l' aggregazione, che da noi si sostiene. Ed invero comandando D. Giovan Ferrante *il vecchio* che i beni sopra de' quali venne a fondare *il maggiorato*, *fussero sottoposti a tutti i vincoli, leggi, e condizioni contenute nel testamento, e codicillo del predetto Monsignor Pietro Paolo Testa*; diè troppo a divedere, che sul di costui esempio gli premea moltissimo di conservare lo splendore della di lui *agnatizia* discendenza. Siccome adunque i feudi facilitano non poco il conseguimento di tal fine; è così affatto inverisimile, che abbia voluto escluderli dal *maggiorato* suddetto.

Da siffatta inverisimiglianza sarà specialmente ferito l' occhio del giureconsulto, il quale non ignora, che la intensità la estensione, e l' ampiezza de' fedecommessi si misuri dal-

(1) *Nella leg.* 11. *del lib.* 3.
(2) *Nel lib.* 2. *degli elementi del diritto feudale. Cap.* 4. §. 8.

dalla mente del di loro istitutore (1); e che questa possa non meno *ex quibuscumque verbis* (2), ma benanche da veementi conjetture raccogliersi. *Voluntas disponentis*, ebbe a dire il de Rosa (3), riflettendo appunto sulla importanza di un fedecommesso, in cui erano alcuni feudi compresi, *est omnino attendenda; ista enim est quæ totum facit in omnibus dispositionibus. Hæc autem voluntas non solum verbis expressis probatur, sed etiam ex conjecturis evidentibus colligitur.* E non ignora eziandio, che quando cotali congetture *deducuntur ex iis, quæ disponens in sua dispositione expressit*, e molto più quando deduconsi come nel caso presente avviene, da quelche lo ha determinato a fare la disposizione istessa; *tunc sunt*, continua a dire il de Rosa, *liquidissimæ probationes*, e si innalzano al grado della certezza. Con somma avvedutezza dunque oppinò il Sorge, che *quoties dignosci posset ex qualitate testatoris, dispositionis, & bonorum, quod voluisset comprehendere feuda, dubitandum non est illa dici debere comprehensa* (4).

Del resto queste cose si son rilevate ad esuberanza, giacchè D. Giovanni Ferrante ha manifestata la sua volontà in modo che non si ha bisogno d'interpretarla. Egli nell'indicare gli eredi particolari de' suoi beni burgensatici, ha da questi espressamente escluso i suoi feudi, e i beni da incorporarsi, ed aggregati alla primogenitura di Monsi-

(1) *L.* 13. *C. de legat. L.* 19. *D. de condit. & demonstr. Menochio de præsumpt. lib.* 1. *quæst.* 26. *num.* 8. *Mantica de Conject. lib.* 3. *tit.* 3. *& 4. Dec. Rosa Consult.* 69. *num.* 29.

(2) *L.* 2. *C. comunia de legat.*

(3) *Nella citat. consult.* 69. *n.* 29. 30., *e* 31. *Veggasi anche Menochio nella presunz.* 67. *del lib.* 4. *n.* 8. *Peregrino de fedecommessi art.* 11. *num.* 25., *Molina delle primogeniture lib.* 1. *Cap.* 5. *e Mantica delle congetture lib.* 3. *tit.* 3. *num.* 3.

(4) *Nel tom.* 5. *e Capl* 27. *de casi forensi al num.* 7. *verso il fine.*

gnor Pietro Paolo Teſta. L'aver accoppiati i feudi a' beni da incorporarsi alla primogenitura moſtra, o che fu idea del teſtatore di dover gli uni e gli altri correre la ſteſſa sorte, o che era almen persuaso di non potere de' primi disporre, perchè compresi nel maggiorato iſtituito da D. Ferrante *il vecchissimo*. Nè reſiſte a queſto comento la precedente enunciativa, l'aver cioè lasciato al figlio primogenito, e dopo la sua morte *agli altri successori della memorata primogenitura tutt' i beni liberi allodiali, burgensatici, e di qualunque altra specie posseduti ne' Territorj de' Feudi siti nel Regno*. Chiunque non è ſtupido comprende di leggieri, che il teſtatore volle così esentare dalla primogenitura non già i feudi, ma quel che possedea di libero oltre i di lor confini. A ben intenderlo quindi, il suo linguaggio importa, che tolti i soli beni, e fondi allodiali esiſtenti fuori il diſtretto de' feudi, tutto il reſtante patrimonio anche feudale reſtar debba dal maggiorato assorbito.

Queſte riflessioni reſiſtono coraggiosamente a tutte le domande della Vanaulli. Comecchè di fatti non possa contraſtarsi, che i feudi del noſtro Regno sieno per ordinario di *miſta* natura, dacchè sono riservati agli eredi del sangue, e che perciò debban coſtoro rispettare il fatto del defonto, e scioglierà gl'impegni da lui contratti, pure ove i feudi medesimi sieno a fedecommesso soggetti, si viene senza bisogno del carattere creditario *ex pacto providentiæ* ad occuparli: ed allora secondo la teſtimonianza del Vimiani (1). *Vocatus onera supeh eo* (feudo) *ferre non tenetur, sed ea tantum, quæ natura feudi secum fert, ea enim non cum qualitate hæreditaria, sed ex pacto & providentia succedit*.

(1) *Nel cit. lib. 2. Cap. 40 §. 8.*

CAP. II.

La pretensione dotale non può in qualunque caso nè ai beni feudali, nè a burgensatici recare il menomo danno.

SI disputa acremente nelle scuole, se il beneficio dell' Autentica *res quæ* sia verificabile ove si tratti di doversi restituire la dote ricevuta. Il Fachineo (1) ha dietro la scorta di molti valentuomini gagliardamente difeso il sentimento negativo; ed ha con destrezza abbattuto il fondamento dell' affermativo, il quale si è nondimeno sovvente veduto trionfare nel foro.

Ma sia di ciò che si vuole. Quel, che preme di osservare si è, che D. Giovan Ferrante juniore scelse una moglie indecente alla di lui condizione. Ella era una donna di Teatro. Or chi non sà che donne tali sieno dalle leggi marcate d' infamia! *Infamia notatur*, ebbe a dire il Giureconsulto Giuliano (2), *qui artis ludricæ, pronunciandive causa in scenam prodierit. Ait prætor*, soggiunge Ulpiano (3), *qui in scenàm prodierit, infamis est . . . . . Eos enim, qui quæstus causa in certamina descendunt, & omnes propter præmium in scenam prodeuntes, famosos esse Pegasius, & Nerva filius responderunt.*

I Comentatori non han fatto che lodare, ed estendere il tenore di cotesti responsi. Quindi ha sostenuto il Gotofredo, che la infamia ferisca anche coloro, *qui sine quæstu in scenam prodeunt; omnes enim scenici probosi Augusti. 2. de civit. 11., & tribu moveri soliti.* E quindi ha rilevato il Brunemanno (4), che *Lege Julia interdictum erat matrimonium inter senatorem, & scenicam mulierem, ideſt quæ artem ludicram exercuit, quia sunt infames.*

Al-

(1) *Controv. jur. lib. 4. Cap. 47.*
(2) *Nella L. 1. ff. de his qui notant. infam.*
(3) *Nella L. 2. e §. ult. ff. eod.*
(4) *Sulla L. 23. C. de nupt. n. 2.*

Altronde è noto, che la ridetta *autentica* sia a comun giudizio degl' interpetri fondata sulla presunta pietà del fedecommettente, e sulla probabile supposizione, che avrebbe egli fatto altrettanto se fusse vissuto. Da ciò deriva, che non possa la Vedova di D. Gio: Ferrante juniore giovarsene. Qual' uomo di buon senso in fatti saprà persuadersi, che i fedecommettenti di un' illustre prosapia, e distinti per le cariche le più luminose avrebbero acconsentito ad un nodo così disuguale, ed indecente, e che avrebbero in grazia di esso sciolto, o rallentato il vincolo apposto su i loro beni?

Il Merlino (1) ha dottamente maneggiato questo articolo. Egli dopo aver confutati gli argomenti del contrario partito ha concluso in tal guisa: *Firmum igitur inflexum remanet, nullam actionem habere uxorem meretricem, sive aliam indignam, quæ viro honestæ conditionis copulata est super bonis a patre, vel alio ascendente fideicommisso subjectis pro dote tradita, & multo minus pro donatione propter nuptias, vel antefato . . . . His fundamentis & rationibus iustissima existimari debet decisio S. C., quæ omnem recursum tali uxori denegavit super bonis fideicommisso subiectis tam pro restitutione dotis, quam pro antefato.*

La stessa opinione ha portata il de Luca (2). *Limitatur quinto*, così ragiona, *in iis casibus, in quibus testator, si viveret, cogi posset dotare vel dotem assignare, vel saltem verisimiliter id faceret: secus in iis casibus, in quibus tam necessitas quam verisimilis voluntas cessant, ut puta quando fœmina ante annum 25. nubit indigno, vel masculus indignam uxorem ducit.*

Tanto maggiormente poi riguardo a' Feudi resta la surriferita autentica inoperosa; giacchè il favor delle doti si perde in faccia agl' interessi del Principe. Sentasi all' uopo il Merlino (3). *In feudis* (son sue parole) *nullum habet dos*

(1) *Nella controv.* 38. *del lib.* 2.
(2) *De dote disc.* 145. *n.* 91.
(3) *Nella controv.* 59. *del lib.* 2. *n.* 18.

dos privilegium ; sed generaliter defiendum est , ut sine domini assensu in eis constitui non possit , nec pro ea obligari . Unde prodit traditio Baldi , quam post alios indubitate agnovit Camerarius , quod auth. res quæ non habeat locum in feudis .

Con costui va di accordo il de Luca (1) , del quale sono queste le voci : *Siquidem dispositio auth. res quæ non habet locum in feudis , nec in feudis procedunt privilegia dotis , sed hæc in omnibus regulatur ad instar aliorum rerum .*

E' simile il pensiere del Brunemanno , e di Odierna , *Nec placet* , dice il primo (2) , *extensio ad feuda , nisi quod aliquid loco dotis ex feudis consuetudinario jure arbitrio domini assignari soleat . Limitatur etiam* , aggiugne il secondo , *in bonis feudalibus per notata per Camill. de Curt. divers. jur. feudal. fol. 60. n. 50.*

In vano dunque ha la Vedova di D. Giovan Ferrante Juniore implorato l'ajuto dell' autentica . Essa non può in qualunque caso secondare i suoi mal conceputi disegni .

COn uguale inutilità sarebbe anche ricorsa al presidio delle patrie leggi . Si sa di essere in esse scritto , *che in tutti gl' Istrumenti dotali , che da quà in avanti accaderanno farsi in questa Città di Napoli , illo tunc che sieno fatti gl' Istrumenti dotali , ed obbligationi de' beni feudali de' loro mariti con riserbazione del Regio Assenso , s' intenda esser prestito l' assenso a qualunque donna , che si maritasse dentro la Città* (3) .

Ma costa inoltre che non concorrono nel presente rincontro quegl' indispensabili requisiti , da' quali alla credenza di essersi *prestito tacitamente l' assenso* è aperta la via . Uno di essi è la espressa *riservazione* dell' assenso istesso , di cui non si è fatto nelle tavole nuziali alcun motto .

Chiunque trascura i precetti della legge : chiunque disprezza i patti , a' quali gli è stato il privilegio concesso , si ren-

(1) *De dote Disc.* 146. *n.* 39.
(2) *Sull' autentica res quæ n.* 6.
(3) *Pramm.* 3. *de feudis* .

rende sicuramente indegno di usarne, e di goderne le benefiche conseguenze. Quindi risulta, che D. Marianna Vanzulli non meriti l'assistenza della trascritta prammatica, di cui non ha i comandi, e le condizioni adempite. Ella ha così mostrato di non curarla, ed ha perduta la speranza di esserne protetta.

SE da' testamenti di D. Ferrante *il vecchissimo*, ed *il vecchio* viene D. Tiberio direttamente invitato al godimento de' feudi: e se non può in ogni evento la Vanzulli rappresentare a motivo della pretesa dote alcun diritto; spera con fondamento D. Tiberio medesimo, che la potente mano del Supremo Magistrato lo sottrarrà alle di lei ingiuste pretenzioni.

Napoli 1. Febbrajo 1806.

Niccolò Longhi.

S' imprima.
LOTTI.

VA1
1523621